



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

ITS: Turismo – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzione Ambiente e Territorio – Trasporti e Logistica – Informatica e Telecomunicazioni

IPSIA: Manutenzione e Assistenza Tecnica – Produzioni Artigianali per il Made in Italy Tessili e Sartoriali

Via Kennedy, 45 – 84073 Sapri (SA) – C.M: SAIS037006 – C.F: 84002200651

Tel: 0973/391336 – Fax: 0973/603876 – E-Mail: sais037006@istruzione.it – P.E.C: sais037006@pec.istruzione.it Web:

www.iisdavincisapri.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5F

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

L'obiettivo del presente Protocollo è dotare l'Istituto degli strumenti necessari a:

- prevenire i fenomeni di prevaricazione;
- promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale;
- guidare i ragazzi e le ragazze ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo un'educazione ai media, ma promuovendo anche un'educazione con i media;
- individuare e sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo.

BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (cfr. Fabbro, 2012), dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Linee di orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71;
- Nuove linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- Legge L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017; il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- Linee di orientamento MIUR, Gennaio 2021, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Regolamento d’Istituto.

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse **RESPONSABILITÀ**; a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI dal soggetto con un’età SUPERIORE AI 14 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il soggetto con un’età superiore ai 14 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinarne la capacità è del giudice che si avvale di consulenti.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpà in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

DIRIGENTE SCOLASTICO	Garantisce la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell'immagine di tutti i membri della comunità scolastica; garantisce a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) una formazione adeguata sul fenomeno tale da acquisire le competenze necessarie per la prevenzione; garantisce la presenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza online nella piattaforma d'Istituto; comprende e segue le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di responsabilità al personale scolastico anche in situazioni di uso irresponsabile e pericoloso delle tecnologie digitali da parte degli alunni.
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; supporta il Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'Istituto e Regolamento disciplinare), atti e documenti (PTOF, Rav); partecipa a percorsi di formazione per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno.
COLLEGIO DEI DOCENTI	Formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni; propone eventuali modifiche al Patto di corresponsabilità.
CONSIGLIO D'ISTITUTO	Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere le azioni sanzionatorie e riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto secondo l'art. 4, comma 6 del DPR 249/9

CONSIGLIO DI CLASSE	Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; eroga alcuni provvedimenti disciplinari (si veda tabella).
DOCENTI	Intraprendono azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet; valorizzano le attività didattiche in cui si promuovono momenti e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente scolastico; si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola; erogano alcuni provvedimenti disciplinari (si veda tabella).
PERSONALE ATA	È tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al referente per il bullismo e cyberbullismo presunti atti di bullismo e cyberbullismo
ALUNNI	Conoscono il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni/provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo; sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli; sono coscienti del disvalore sia del comportamento del bullo o del cyberbullo, sia di chi rafforza la condotta del bullo o del cyberbullo, ad esempio condividendo messaggi o foto atte a denigrare, oppure di chi si mostra indifferente, non intervenendo per fare cessare le azioni denigratorie; non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, strutturate e non, usare dispositivi elettronici se non per finalità didattiche e solo con il consenso e controllo dei docenti; non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

	si impegnano ad utilizzare un linguaggio, verbale e non, rispettoso dei pari e degli adulti; si adoperano a imparare e a rispettare le regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web; si impegnano a combattere ogni forma di discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio.
GENITORI	Sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti del fenomeno e si informano sulle sanzioni previste nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio; concordano con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi rilevati.

4. PROCEDURE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premesso che la chiave per prevenire ed affrontare il bullismo è l'assunzione della responsabilità educativa da parte degli adulti e l'adozione di una politica scolastica integrata che coinvolga tutti i componenti (dirigenti, docenti, genitori e personale scolastico), nel momento in cui si venga a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, cui può essere collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria, i soggetti educatori devono attenersi alle seguenti procedure.

PRIMA FASE: analisi della situazione	Chiunque (docente, personale ATA, alunno, genitore ...) venga a conoscenza di un episodio di bullismo e cyberbullismo, deve segnalare il caso al referente per il bullismo e cyberbullismo. Il referente per il bullismo e cyberbullismo informerà prontamente il Dirigente scolastico e il Coordinatore di classe. Se l'episodio risulta particolarmente grave, il Dirigente scolastico ne darà segnalazione immediata alle Forze dell'Ordine / Autorità Giudiziaria. Nel caso di segnalazione alle Forze di Polizia, prima di procedere con ulteriori azioni, si attenderanno istruzioni dalle Autorità interpellate e competenti. In tutti gli altri casi, il referente per il bullismo e cyberbullismo e il Coordinatore di classe attueranno interviste e colloqui con gli attori principali dei fatti, durante i quali saranno raccolte le informazioni sull'accaduto (chi è coinvolto, cosa è successo, quando, dove e con quali modalità) e verranno analizzate le diverse versioni e i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.
---	---

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di approfondimento	Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, il Consiglio di classe, sempre affiancato dal Referente per il bullismo e cyberbullismo e dal Dirigente scolastico, procederà alle seguenti operazioni: comunicare l'accaduto alle famiglie degli alunni coinvolti, tramite convocazione, e fornire supporto nell'affrontare la situazione segnalata; supportare la vittima e il bullo e definire le strategie di azione da intraprendere; affrontare la situazione con il supporto delle risorse disponibili sia all'interno della scuola (sportello Time out) sia, eventualmente, appartenenti alle reti territoriali.
Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, analizzerà i fatti attinenti al fenomeno avvenuto in ambito scolastico o comunque afferente alla vita scolastica e prenderà le decisioni che sono di competenza della Scuola. Ogni altro tipo di decisione, atta a tutelare i diritti dei propri figli, spetta esclusivamente alle famiglie opportunamente informate dalla Scuola. In caso di rilevanza penale del comportamento, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Se i fatti sono configurabili come bullismo/cyberbullismo si interviene con un lavoro educativo di équipe, in cooperazione tra docenti singolarmente e su tutta la classe in modo specifico. Se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si ritiene di intervenire in modo specifico ma si prosegue con il compito educativo.	
TERZA FASE: azioni educative e provvedimenti disciplinari	Sono da attivare le seguenti azioni educative: • valutazione di un intervento personalizzato per la vittima a cura dello psicologo della scuola • Valutazione di un intervento personalizzato per il bullo/cyberbullo a cura dello psicologo della scuola Quanto ai provvedimenti disciplinari, il Dirigente scolastico convoca un Consiglio di classe straordinario che procederà con: • lettera di comunicazione formale all'alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo; • scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo, secondo la gravità dei comportamenti.
Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la Rete nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. In caso di reato, si procede all'avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione.	

QUARTA FASE: percorso educativo, monitoraggio e valutazione	I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti (referente per il bullismo e cyberbullismo e psicologo della scuola): si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima ed eventualmente dell'intero gruppo classe, se coinvolto.
--	---

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si premette che, poiché il compito della scuola è educare e formare tutte le sue componenti al fine di prevenire il fenomeno, le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo non sono “punitive”, ma vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutta la comunità educante, docenti, studenti e famiglie, che tali comportamenti non sono in nessun caso ammessi.

Ogni provvedimento disciplinare avrà come obiettivo il percorso rieducativo dei soggetti coinvolti: il bullo - la vittima - chi assiste. In quest'ottica è fondamentale costruire e rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia. I genitori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali per gli illeciti compiuti dal minore. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere, come ultima ratio, alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

TUTTI GLI ATTI DI BULLISMO E DI CYBER BULLISMO SONO INTESI COME INFRAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI.

Di conseguenza, dopo la contestazione dell'infrazione all'alunno, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo della frequenza in istituto
- attività obbligatoria a favore della comunità scolastica
- allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
- esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Al contempo sono passibili di sanzioni anche:

- i supporter passivi
- l'osservatore o lo spettatore disimpegnato, per semplice indifferenza

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Azioni che rientrano nel Cyber bullismo:

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE
AMMONIMENTO	Ingiuria diffamazione, minaccia trattamento illecito dei dati personali	QUESTORE
A seconda della gravità delle azioni commesse: allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l’obbligo della frequenza in istituto attività obbligatoria a favore della comunità scolastica allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Insulti, offese con soprannomi, prese in giro spesso legate all’aspetto fisico. Litigi o Flaming. Molestie e Harassment. Messaggi on line violenti e volgari e Cyberstalking. Denigrazione, voci diffamatorie e false accuse. Pubblicazioni sui social network di commenti per danneggiare la reputazione della vittima o Outing estorto. Esclusioni, escludere deliberatamente una persona da un gruppo online, come una lista di amici, per ferirla. Violenza privata, lesioni personali. Piccoli furti. Aggressioni e/o giochi violenti. Percosse Estorsione. Danneggiamento di cose altrui. Sexting, Inviare messaggi a sfondo sessuale. Fake, alterare in modo significativo la propria identità on-line. Trickery e Outing, ovvero rivelazioni e inganno: spingere con l’inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle online.	CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI ISTITUTO

A seconda della gravità delle azioni commesse: allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo della frequenza in istituto attività obbligatoria a favore della comunità scolastica allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy. L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social. L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...). Le infrazioni vengono diffuse e condivise attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI ISTITUTO
---	--	---

Qualora questi provvedimenti disciplinari si rendano necessari per la gravità delle azioni, per principio educativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, devono essere comunque tesi a ripristinare comportamenti corretti all'interno dell'istituto *“attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”* quali:

- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...)
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc.
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni o di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C. d. C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Come infrazioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, rimangono valide le eventuali impugnazioni all'O. G. dell'Istituto, ulteriore impugnazione all'O. G. Regionale e la possibilità della Conciliazione.

Il Dirigente scolastico

Prof. Corrado Limongi